

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE FORZATA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI PER I COMUNI DIALMESE, AVIGLIANA, BARDONECCHIA, BUSSOLENO, CAPRIE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CONDOVE, EXILLES, NOVALESA, OULX, SALBERTRAND, SANT’AMBROGIO DI TORINO, SANT’ANTONINO DI SUSA, SUSA, VAIE, VENAUS.

- CIG: – CUP:

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la riscossione forzata delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Caprie, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Novalesa, Oulx, Salbertrand, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus. (nel prosieguo “i Comuni”) non versate su base volontaria o a seguito di attività di accertamento. È compresa nel presente affidamento la riscossione forzata delle entrate riferite anche ad anni precedenti al contratto di cui al presente capitolato, che non siano ancora state riscosse dai Comuni e che non siano state affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o ad altri concessionari, purché i Comuni non siano decaduti dalla loro riscossione ovvero le stesse non siano ancora prescritte.
2. Con il contratto di cui al presente capitolato vengono trasferite al Concessionario tutte le funzioni pubbliche relative alla riscossione forzata delle entrate dei Comuni, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti ed, in particolare, dalle disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 786 a 814 L. 160/2019.
3. Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione forzata e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo ai Comuni, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto del contratto stesso.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 792, lett. f) L. 160/2019, il Concessionario procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva, avvalendosi, per la riscossione forzata delle entrate del Comune allo stesso affidate, di tutti i poteri previsti dal titolo II del D.P.R. 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto dall’art. 48bis del medesimo decreto.
5. Il concessionario dovrà rispettare i requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, possedendo in particolare un capitale minimo interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria di € 2.500.000,00, previsto dall’art. 1, comma 807, lett. a) L. 160/2019 per l’effettuazione, anche disgiunta, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti¹, ferma restando la possibilità di adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
In caso di aggiudicazione a favore di un soggetto che non abbia ancora provveduto ad adeguare il proprio capitale sociale alle misure previste dall’art. 1, comma 807, lett. a) L. 160/2019, l’aggiudicazione definitiva sarà in ogni caso subordinata alla consegna da parte del concessionario di una fideiussione a copertura del capitale richiesto dalla stessa disposizione, fino al momento dell’effettivo adeguamento.

¹ La CUC è formata dall’Unione della Bassa Valle (i cui Comuni contano circa 70.000 abitanti) e dell’Alta Valle (i cui Comuni contano circa 12.000 abitanti), oltre ai Comuni di Giaveno, di Coazze e di Villarbasse (che contano circa 23.000 abitanti)

6. La concessione avrà, in particolare, ad oggetto la riscossione forzata delle seguenti entrate dei Comuni così come identificati all'art. 1 comma 1, ove le stesse non siano state riscosse in via ordinaria ovvero a seguito di accertamento:
 - IMU;
 - TASI;
 - Tassa Rifiuti, a prescindere dalla sua denominazione (T.A.R.S.U. – T.I.A. – TARES – TARI);
 - Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) ed, eventualmente, la sua variante patrimoniale C.O.S.A.P.;
 - Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) ed, eventualmente, la sua variante C.I.M.P.;
 - Diritti sulle pubbliche Affissioni (D.P.A.);
 - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituirà T.O.S.A.P. e C.O.S.A.P., nonché l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche Affissioni o il C.I.M.P.;
 - Altre entrate patrimoniali di competenza dei singoli Comuni, tra cui in particolare le violazioni del Codice della Strada.
7. La concessione riguarderà in un primo momento solo le entrate relative ai Comuni che hanno deciso di accedere al servizio, che sono i seguenti: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Caprie, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Novalesa, Oulx, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, con possibilità per gli altri Comuni dell'Unione o aderenti alla Centrale Unica di Committenza di accedere successivamente – entro la fine del penultimo anno di durata complessiva del rapporto concessorio – ai servizi prestati dalla società che si aggiudicherà l'appalto, alle medesime condizioni previste per i Comuni di cui sopra.
8. La concessione comprende la formazione, la notifica e la riscossione delle ingiunzioni fiscali e di pagamento di cui al R.D. 639/1910, riferite alle entrate da riscuotere al momento della stipulazione del contratto, nonché a quelle relative alle annualità precedenti, ove i relativi atti non siano ancora stati emessi dall'Ente o non abbiano formato oggetto di iscrizione a ruolo coattivo, ovvero di affidamento ad un altro concessionario locale per la loro riscossione.
9. La concessione comprende, altresì, l'attivazione da parte del concessionario delle procedure esecutive e cautelari sulla base degli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti, degli atti formali di richiesta di pagamento della TARI ordinaria e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli Enti a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai quali è espressamente riconosciuta, ai sensi dell'art. 1, comma 792 L. 160/2019, efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di cui sopra.
10. Gli atti della riscossione dovranno essere costituiti dall'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 per quanto riguarda la riscossione delle entrate di natura tributaria per cui siano stati emessi avvisi di accertamento prima del 31 dicembre 2019, dall'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 per quanto riguarda la riscossione delle entrate di natura patrimoniale, dall'ordinanza ingiunzione di cui alla L. 689/1981 per quanto attiene alla riscossione delle violazioni al Codice della Strada e, con riferimento agli atti emessi dagli enti a decorrere dal 1° gennaio 2020, dagli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e dagli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali immediatamente esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019.
11. Per quanto riguarda le procedure da porre in essere per la riscossione delle entrate oggetto del presente affidamento, tra il Concessionario ed il Comune potrà essere sottoscritto un protocollo di intesa, con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici del servizio, con particolare riferimento alle attività di analisi dei dati e dei documenti, nonché alle modalità delle procedure adottate, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e da eventuali decreti ministeriali aventi ad oggetto l'indicazione delle linee guida relative agli adempimenti richiesti al soggetto affidatario.
12. Durante la vigenza del contratto costituirà facoltà del Comune decidere quali entrate debbano essere assegnate al Concessionario per la loro riscossione, senza alcun diritto di esclusiva a favore di quest'ultimo.

13. La gestione dei servizi affidati non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 5, lett. c) D.Lgs. 446/1997.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni tre, con facoltà di rinnovo, a giudizio insindacabile di ogni singolo Comune facente parte dell'Unione Montana Valle Susa o aderente alla Centrale Unica di Committenza, per un massimo di ulteriori anni tre e decorrerà dalla data di stipula del contratto o in caso di necessità ed urgenza, dall'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, previa costituzione del deposito cauzionale, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
2. A intervenuta scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del successivo Concessionario, sarà possibile disporre una ulteriore proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei.

Art. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore posto a base di gara, quale compenso da erogarsi al Concessionario, stimato in base all'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, e dettagliato nella tabella allegata, è pari ad € 1.745.307,64, oltre alle spese di notifica ed a quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive, come indicate dal D.M. 21 novembre 2000, ed così ripartito:
 - € 952.780,24 oltre I.V.A., per la durata della concessione (tre anni + tre);
 - € 79.398,35 oltre I.V.A., per l'attivazione dell'eventuale contratto nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario per un periodo di sei mesi.
 - € 713.129,05 oltre IVA per estensione prevista dall'art. 1 comma 7 del presente capitolato.
2. I valori posti a base di gara, su cui effettuare il ribasso/rialzo in termini percentuali, sono costituiti, ai sensi dell'art. 1, comma 803 L. 160/2019, dai costi di elaborazione e di notifica degli atti e da quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, come di seguito determinati:
 - una quota denominata «*oneri di riscossione a carico del debitore*», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792 L. 160/2019, fino ad un massimo di € 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
 - una quota denominata «*spese di notifica ed esecutive*», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, rivelatesi infruttuose, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata - nelle more dell'adozione del Decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, ai sensi dell'art. 1, comma 803 L. 160/2019, dovrà individuare anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso – dai decreti del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000 e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012, nonché dai regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2001 n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia dell'11 febbraio 1997 n. 109, e del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2009 n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
3. Nella propria offerta, i concorrenti dovranno proporre dei ribassi in percentuale da applicarsi ai valori posti a base di gara, così come sopra specificati.
4. Rientra nel valore dell'affidamento il rimborso delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000: tali spese dovranno essere rimborsate al Concessionario secondo le modalità previste dal successivo art. 5 e verranno poste a carico dei soggetti indicati nello stesso articolo. Rientra, altresì, nel valore dell'affidamento il rimborso dei costi sostenuti dal Concessionario per la predisposizione delle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 aventi ad oggetto i crediti maturati dagli enti sino alla data del 31 dicembre 2019, successivamente non riscosse; analogamente alle spese di notifica ed a quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive, anche dette spese dovranno essere rimborsate al Concessionario secondo le modalità previste dal successivo art. 5 e rimarranno a carico dei soggetti indicati nello stesso articolo.

5. A fronte dei servizi oggetto della concessione e di tutti gli obblighi di cui al presente capitolato speciale, al concessionario saranno riconosciuti i seguenti compensi, costituenti la base di gara:

N. parametro	Tipologia del servizio	Compenso di riscossione posto a base di gara
1	«oneri di riscossione a carico del debitore»: pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792 L. 160/2019, fino ad un massimo di € 300,00,	3% - Tre per cento, a carico del debitore, fino ad un massimo di € 300,00
2	«oneri di riscossione a carico del debitore»: pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00	6% - Sei per cento, a carico del debitore, fino ad un massimo di € 600,00
3	«spese di notifica ed esecutive»: % di riduzione dei rimborsi dovuti al Concessionario da parte dei comuni, per i costi e le spese ripetibili (costo della notifica degli atti, compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e diritti, oneri e eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero) in caso di esito infruttuoso delle procedure esecutive e cautelari previste. Tali oneri sono stabiliti, nelle more dell'adozione del Decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle Finanze, che, ai sensi dell'art. 1, comma 803 della L. 160/2019, dovrà individuare le tipologie di spesa oggetto del rimborso, dalla vigente normativa: Decreto del Ministero delle Finanze 21.11.2000, Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18.12.2001, n. 455, Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11.02.1997, n. 109 e Decreto del Ministro della Giustizia 15.05.2009, n. 80 per quanto riguarda gli oneri concessi agli istituti di vendite giudiziarie.	5% - cinque per cento

Art. 4 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento della concessione del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 164, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. La concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi dei Comuni. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 97, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 sono pari a zero.

Art. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Concessionario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il Concessionario è legato al diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con conseguente assunzione del rischio operativo

legato alla gestione degli stessi servizi. Per l'attività di riscossione forzata oggetto della presente concessione, i Comuni riconosceranno al Concessionario un compenso in termini percentuali, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, oltre I.V.A. calcolata sulle somme effettivamente riscosse (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura), a qualsiasi titolo conseguite. Di conseguenza l'importo contrattuale spettante all'aggiudicatario è presunto.

3. Al Concessionario sono riconosciuti, da parte dei Comuni, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero delle entrate che siano risultate infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella A) e B) del D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i.
4. Il concessionario potrà ripetere nei confronti dei soggetti obbligati le spese delle procedure esecutive e cautelari previste dalla vigente normativa relativa ai compensi per l'attività esecutiva azionata nella fase della riscossione coattiva dall'Agente della riscossione (Tabella Ministeriale di cui all'allegato A al D.M. 289/2000, in attuazione dell'art. 17, comma 6 D.Lgs. 112/1999), senza applicazione di alcuna maggiorazione rispetto agli importi ivi indicati.
5. È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto dal presente capitolato, ad eccezione delle spese postali di spedizione e di notifica (anticipate dal Concessionario), che verranno rimborsate dal Comune, per le spese non versate dal soggetto obbligato, utilizzando come parametri di valutazione gli importi dettati dal D.M. 12 settembre 2012, nonché gli ulteriori costi eventualmente sostenuti dal Concessionario nell'ipotesi in cui, a fronte di una notifica a mezzo posta, lo stesso riceva la Comunicazione di Avvenuto Deposito (c.d. C.A.D), salvo eventuali adeguamenti da effettuarsi sulla base dell'introduzione di nuove norme in materia di ripetizione delle spese di notifica.
6. Il Comune sarà tenuto a rimborsare al Concessionario la spesa sostenute per la prima notifica, ove regolarmente effettuata, ma avrà la possibilità di limitare il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale seconda notifica, sulla base del numero dei C.A.D. complessivamente emessi in relazione agli atti emessi dal concessionario, ove siano superiori al trenta per cento degli atti notificati.
7. Il rimborso delle spese di notifica anticipate dal concessionario verrà effettuato dal Comune negli stessi termini in cui verrà disposto il pagamento del compenso di riscossione, sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 10 del presente Capitolato.
8. Il concessionario sarà tenuto a massimizzare, in tutti i casi in cui risulti possibile sulla base delle normative vigenti, la notifica degli atti a mezzo PEC, in relazione alla quale non potrà essere addebitato alcun costo al soggetto destinatario della notifica, così come nessun rimborso spese dovrà essere riconosciuto da parte del Comune.
9. Nella definizione dei costi che il Concessionario dovrà sostenere per lo svolgimento dell'attività di riscossione forzata delle entrate affidate da parte del Comune si dovrà tenere conto delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 810 – 813 L. 160/2019, in base alle quali:
 - i conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto;
 - i conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni;
 - l'Agenzia delle entrate è tenuta a rilasciare gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati ed a svolgere gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973, con riferimento all'attribuzione della rendita catastale agli immobili non censiti e alla valorizzazione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria;
 - le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 o gli atti immediatamente esecutivi di cui all'art. 1, comma

- 792, lett. a) L. 160/2019 sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate;
- ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di € 10,00, mentre per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di € 50,00, tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Art. 6 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La riscossione forzata delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni dovrà avvenire sulla base dell'ingiunzione fiscale o di pagamento prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, previa verifica della correttezza della notifica del prodromico avviso di accertamento/cartella nel caso di entrate tributarie, nonché, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792 L. 190/2016, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973.
2. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione forzata e con le modalità previste dal presente capitolato, in quanto compatibili, per massimizzare il positivo recupero delle entrate prese in carico.
3. In caso di persistenza dello stato di insolvenza, successivamente alla notifica dell'ingiunzione ed in assenza di opposizione/sospensione, ovvero in caso di sua esecutività, trascorsi i termini di legge, il Concessionario darà corso all'esecuzione sui beni dei debitori morosi, dando in ogni caso la precedenza all'adozione delle misure cautelari (fermo amministrativo sui beni mobili registrati ed eventuale iscrizione di ipoteca) e delle misure esecutive nei confronti dei rapporti economici (pignoramento della retribuzione o degli eventuali crediti verso terzi nei termini previsti per legge), lasciando come ultima tipologia di azione il pignoramento mobiliare e immobiliare.
4. Il mancato rispetto delle modalità esecutive/cautelari nella sequenza sopra indicata per causa imputabile al Concessionario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/utente, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di scarico da parte dell'affidatario.
5. Con riferimento ai crediti maturati dagli enti sino alla data del 31 dicembre 2019, nella predisposizione delle ingiunzioni, il concessionario dovrà distinguere gli atti di esecuzione forzata delle entrate di natura tributaria da quelli di riscossione delle entrate di natura patrimoniale, curando, per ciascuno di essi, l'indicazione delle corrette norme di riferimento, in ordine all'eventuale impugnazione dei relativi atti.
6. Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 792 L. 160/2019, i provvedimenti emessi dall'affidatario in relazione ad atti notificati dai Comuni a partire dal 1° gennaio 2020 dovranno sempre contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 D.Lgs. 150/2011.
7. Gli atti emessi dal Concessionario dovranno altresì recare l'indicazione espressa che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, specificando che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, il Concessionario procederà alla riscossione delle somme richieste, anche mediante esecuzione forzata.
8. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente dovrà essere riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
9. Tutti gli atti della riscossione emessi dal soggetto affidatario acquisteranno efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

10. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata dal Comune al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
11. L'esecuzione dovrà essere sospesa dal Concessionario per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui sopra.
12. La sospensione non si applicherà con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opererà in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata sarà tenuto ad informare con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
13. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti da porre in esecuzione, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, potrà essere affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata anche prima del termine di trenta giorni.
14. Allo stesso modo, nell'ipotesi di cui alla presente lettera, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di 180 giorni e non dovrà essere inviata l'informativa di presa in carico delle somme per la riscossione.
15. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 795 L. 160/2019, per il recupero di importi fino ad € 10.000,00, dopo che l'atto di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019 sarà divenuto titolo esecutivo, il Concessionario, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, dovrà inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvederà al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
16. Per il recupero di importi fino ad € 1.000,00, il Concessionario non potrà procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di sessanta giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme allo stesso affidate per la riscossione forzata.
17. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati dall'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, il Concessionario sarà tenuto a fare precedere l'espropriazione forzata dalla notifica dell'avviso di mora di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, contenente l'intimazione ad adempiere al pagamento entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma precedente dovrà essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del MEF e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della sua notifica.
18. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 794 L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019 non sono suscettibili di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando sono emessi per somme inferiori ad € 10,00, limite da intendersi riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.
19. In tale ipotesi, il debito rimarrà comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019 che superino cumulativamente l'importo di cui al periodo precedente.
20. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 802 L. 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, dovranno essere applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, salva diversa previsione adottata con apposita deliberazione regolamentare dal Comune che abbia provveduto ad affidare le somme da riscuotere
21. Le attività di riscossione forzata dovranno essere effettuate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative, vigenti e future, che regolano il presente Capitolo, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, oltre a quanto specificatamente previsto nell'offerta tecnica, nonché da deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi dei Comuni, in

maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dei diritti dei contribuenti/debitori, così come dell'immagine e degli interessi dei Comuni.

22. È trasferito in capo al Concessionario il rischio operativo derivante dalla possibilità che l'affidatario non riesca a recuperare, neppure nel caso di gestione virtuosa del servizio, gli oneri necessari per l'approntamento e l'affidamento di strumenti e procedure che obbligano l'operatore economico ad investimenti significativi in strumenti informatici e reperimento o formazione di figure professionali di alto profilo.
23. Il servizio è svolto dal Concessionario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando in capo all'Ente la titolarità del potere di imposizione ed il controllo sul soggetto esterno.
24. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione può essere abbandonato o sospeso.
25. La ditta aggiudicataria subentrerà in qualità di concessionaria della riscossione forzata ai Comuni in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia e sarà tenuta a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.
26. Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione forzata e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono ai Comuni, potestà che si intendono trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto della concessione stessa.
27. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 804 L. 160/2019, tutte le disposizioni sopra richiamate si applicano anche in caso di emissione di ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 o di cui alla L. 689/1981 relative ad atti non immediatamente esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2019.

Art. 7 – RISCOSSIONE

1. Fermo restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione forzata da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori, dovranno affluire sui conti correnti postali dedicati di tesoreria dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Susa aderenti alla Centrale Unica di Committenza.
2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico al conto corrente postale per la visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.
3. Il Concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione dei Comuni, ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato e da quelle previste dalla legge o dai regolamenti comunali, con il fine esclusivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di minimizzare il costo dell'attività di riscossione.
4. Con riferimento ai crediti maturati sino alla data del 31 dicembre 2019, il Comune provvederà alla consegna delle liste di carico ancora riscuotibili entro quattro mesi dall'inizio della concessione o dell'eventuale proroga, ovvero, per le somme da riscuotere che matureranno durante il periodo di concessione, entro il termine di quattro mesi dal mancato versamento, ovvero dall'intervenuta definitività dell'atto da porre in riscossione.
A tal fine, il Concessionario dovrà garantire l'integrazione del proprio programma gestionale con i softwares in uso da parte dei Comuni per lo svolgimento dell'attività di accertamento e di riscossione ordinaria delle entrate oggetto di affidamento, garantendo l'automatica estrazione dei dati relativi agli atti da riscuotere predisposti dai Comuni.
5. Il Concessionario dovrà portare a termine il servizio di riscossione forzata effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità. Tali attività dovranno essere iniziate nei confronti del contribuente/debitore inadempiente entro massimo dodici mesi dall'inizio della concessione o dell'eventuale proroga, ovvero, per le somme da riscuotere che matureranno durante il periodo di concessione, entro dodici mesi dal mancato versamento, ovvero dall'intervenuta definitività dell'atto da porre in riscossione. In ogni caso, le ingiunzioni dovranno essere notificate nei sei mesi precedenti alla scadenza del termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 163 L. 296/2006. La previsione della conclusione dei sopra richiamati procedimenti da parte del Concessionario entro un termine inferiore a quello evidenziato, pur non rappresentando un requisito di ammissibilità per la

partecipazione alla gara, costituirà oggetto di specifica valutazione positiva nell'attribuzione del punteggio, tenendo conto, peraltro, che, laddove tale ulteriore minor termine, dovesse venire successivamente disatteso dal Concessionario, quest'ultimo dovrà corrispondere una somma a titolo di penale per il mancato rispetto del termine indicato.

6. Con apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Comune, il Concessionario potrà comunicare di ritenere diseconomico proseguire le azioni di recupero del credito, laddove i costi da addebitare all'Ente fossero superiori al credito maggiorato di sanzioni ed interessi, anche in relazione alla complessità delle azioni esecutive da intraprendere. Il Comune si riserva di valutare le considerazioni espresse dal Concessionario e, solo in caso di riconoscimento da parte dell'Amministrazione della diseconomicità delle azioni di recupero, il Concessionario potrà interrompere le stesse ed esporre al Comune le spese fino a quella fase sostenute.
7. A tal fine, in deroga alla previsione dettata dall'art. 1, comma 688 L. 190/2014, i Comuni potranno effettuare il controllo di tutte le quote di cui venga richiesto il riconoscimento dell'inesigibilità, anche ove abbiano valore inferiore o pari ad € 300,00.
8. Entro i **dodici mesi** successivi alla consegna delle liste di carico da parte del Comune, il Concessionario, a conclusione di ogni attività, dovrà presentare le relative comunicazioni di inesigibilità ed, entro **dodici mesi** dalla presentazione delle stesse, l'Ente riconoscerà il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure.
9. Il Concessionario dovrà predisporre l'elenco di quote ritenute inesigibili che, a pena di irricevibilità, dovrà essere trasmesso al Comune sulla casella di Posta elettronica Certificata specificatamente indicata dall'Ente.
10. Per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento d'inesigibilità.
11. Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune con provvedimento del Responsabile del Servizio Entrate, provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili, nonché al riconoscimento e liquidazione del rimborso spese delle procedure intraprese.
12. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico e del diritto al rimborso delle spese delle procedure intraprese:
 - a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - b) vizi o irregolarità compiute nell'ambito delle procedure previste dal presente capitolato;
 - c) mancata comunicazione di inesigibilità entro i termini di cui al presente articolo, decorrenti dalla ricezione dell'elenco dei debitori morosi, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il Concessionario dovrà relazionare il Comune;
 - d) mancata riscossione per fatto imputabile al Concessionario a causa di imperizia e/o negligenza.
13. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra per causa imputabile al Concessionario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/utente, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di discarico da parte del concessionario.
14. Rimane salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione forzata di determinate partite, previa comunicazione formale al concessionario, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.
15. In tali ipotesi di riscossione diretta, al concessionario non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione forzata, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma.
16. Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti, il concessionario dovrà garantire la massima collaborazione al Comune e restituire tempestivamente tutta la documentazione relativa all'eventuale attività esecutiva effettuata, in modo tale da garantire la tempestiva azione di riscossione da parte dell'Ente.
17. Nel caso in cui dopo ventiquattro mesi dall'inizio della concessione, i Comuni non abbiano provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, il contratto verrà prorogato ed il Concessionario sarà

tenuto all'esecuzione delle prestazioni dei servizi affidati per un periodo massimo di **sei mesi** agli stessi prezzi, patti o condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

18. Al termine del triennio di cui al punto 1 e dell'eventuale proroga di cui al punto 4, il concessionario si impegnerà a garantire che il passaggio di competenze avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Art. 8 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI

1. I Comuni si impegnano a liquidare l'aggio spettante al Concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 790 L. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire al concessionario la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti – garantisce l'accesso ai conti correnti intestati all'Ente locale e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria del Comune le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento.
3. A tal fine, il Concessionario è tenuto a trasmettere, entro il giorno 10 del mese, all'Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'Ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il Comune provvederà alla liquidazione e al pagamento della fattura emessa dal Concessionario.
4. Il Concessionario dovrà fatturare distintamente per le diverse tipologie di entrata, applicando ed esponendo l'importo relativo all'I.V.A., se dovuta.
5. Le fatture dovranno contenere l'indicazione del compenso di riscossione applicato, del rimborso delle spese postali/di notifica (anticipate dal concessionario) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio, di accertata inesigibilità o di pagamento parziale di quanto dovuto dal debitore.
6. Ai fini della liquidazione, il Concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche con modalità informatiche dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata ed ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati del debitore, l'importo delle somme versate e la relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica e relative alla diverse procedure). Il rendiconto deve riportare gli estremi della relativa fattura.

Art. 9 – ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEI COMUNI

1. I Comuni si impegnano a:
 - a. consegnare al Concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione così come elaborati dagli applicativi software in uso al Comune e fornire qualsiasi elemento utile all'espletamento del servizio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e da eventuali decreti ministeriali in materia;
 - b. ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 792, lett. g) L. 160/2019, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto da riscuotere, come trasmesso al Concessionario, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza. Nelle more dell'emanazione del decreto del MEF che dovrà stabilire le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione, tali modalità di trasmissione saranno individuate dal competente ufficio del Comune, di comune accordo con il Concessionario, al fine di rendere più agevole l'attività di riscossione forzata, anche per rendere possibile l'importazione automatica dei dati da parte del Concessionario;
 - c. comunicare al Concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni, nonché concordare con lo stesso le attività da espletare, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina regolamentare;

- d. mettere a disposizione, se possibile tramite apposita procedura e modulistica, tutti gli accessi disponibili ai vari siti istituzionali, interni ed esterni, che possono favorire l'azione di recupero dei crediti comunali;
- e. informare tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano incidere sull'esecuzione del servizio.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario:
 - a. diventa titolare della gestione del servizio di riscossione come definito all'art. 1 del presente capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando ai Comuni in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito dei Comuni, secondo criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente/debitore;
 - b. è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (trattamento dei dati personali), della L. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della L. 212/2000 (Statuto Diritti del Contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;
 - c. è altresì tenuto a designare ed a comunicare ai Comuni, alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni in caso di sostituzione, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 D.Lgs. 81/2008;
 - d. agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 D.M. 289/2000. A tale rappresentante è affidata la direzione del servizio e lo stesso può essere designato funzionario responsabile del servizio;
 - e. elegge e mantiene a Bussoleno per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale i Comuni possono in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È in ogni caso facoltà dei Comuni trasmettere le proprie comunicazioni alla sede legale del Concessionario;
 - f. si obbliga a portare a termine le procedure iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, fino alla definizione dello stesso, anche nell'ipotesi di pendenza della controversia allo scadere della concessione;
 - g. si obbliga a mettere a disposizione dell'utenza uno sportello accessibile telefonicamente o telematicamente e presso la sede comunale, da garantire con presenza fisica di almeno un operatore qualificato per un minimo di 32(trentadue) ore mensili nei comuni con più di 3.000 abitanti, e per un minimo di 16(sedici) ore mensili per i comuni con più di 1000 abitanti e 8 (otto) ore mensili per i comuni con meno di 1000 abitanti, e comunque sempre previo appuntamento. I giorni, gli orari e le modalità per l'espletamento delle attività del servizio di sportello verranno preventivamente concordati con il Comune; tutte le attività saranno sospese nelle due settimane centrali di agosto;
 - h. si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate e aggiornate, su supporto informatico implementabili senza alcuna ulteriore elaborazione negli applicativi software in uso al Settore Servizi Finanziari e Tributi dei Comuni, senza pretendere alcun rimborso aggiuntivo.
2. Il Concessionario si obbliga ad ogni modo a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente capitolato con le caratteristiche e con le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone la specificità con i Comuni.
3. In caso di persistenza dello stato di insolvenza, successivamente alla notifica dell'ingiunzione ovvero, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate

patrimoniali, immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792 L. 190/2016 ed in assenza di opposizione/sospensione, ovvero in caso di loro esecutività, trascorsi i termini di legge, il Concessionario darà corso all'esecuzione sui beni dei debitori morosi, dando in ogni caso la precedenza all'adozione delle misure cautelari (fermo amministrativo sui beni mobili registrati ed eventuale iscrizione di ipoteca) e delle misure esecutive nei confronti dei rapporti economici (pignoramento della retribuzione o degli eventuali crediti verso terzi nei termini previsti per legge), lasciando come ultima tipologia di azione il pignoramento mobiliare e immobiliare.

4. Il mancato rispetto delle modalità esecutive/cautelari nella sequenza sopra indicata per causa imputabile al Concessionario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/utente, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di scarico da parte dell'affidatario.
5. Il Comune potrà altresì procedere alla cessione dei crediti tributari a favore del concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base di quanto previsto dall'art. 76 L. 342/2000, a fronte di un corrispettivo che potrà essere determinato sulla base della media degli incassi rilevati nell'ultimo triennio in relazione alla riscossione coattiva/forzata di ogni singola entrata oggetto di cessione e che non potrà essere in ogni caso inferiore al compenso di riscossione offerto dallo stesso concessionario per lo svolgimento dell'attività di riscossione forzata.
6. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dalla concessione di cui al presente capitolato, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione di ammontare pari al 10% dei corrispettivi presunti contrattualizzati con ciascun comune costituita, a norma della L. 10 giugno 1982 n. 348, in uno dei seguenti modi:
 - a. contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito (in tal caso allegare la ricevuta del versamento presso il Tesoriere Comunale)
 - b. fidejussione bancaria rilasciata da primaria azienda di credito;
 - c. polizza assicurativa rilasciata da primaria impresa di assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.
7. La cauzione avrà validità pari alla durata della concessione per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione di svincolo da parte del Comune.
8. La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
9. Il procedimento di escussione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo PEC, e conseguente costituzione in mora del soggetto aggiudicatario.
10. Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa dovrà essere reintegrata dal concessionario entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.
11. In caso di mancato reintegro, il concessionario incorrerà nella decadenza, ai sensi dell'art. 13, lett. d) D.M. 289/2000 e risponderà dei danni e delle spese subiti dal Comune derivanti dall'inadempimento.
12. A seguito dell'intervenuta scadenza del contratto, il compenso sulle rateizzazioni, sui contenziosi pendenti nei confronti dei contribuenti/utenti, sulle ingiunzioni emesse e sulle procedure esecutive e/o cautelari in corso verrà riconosciuto al Concessionario, a condizione che venga mantenuta l'operatività della garanzia offerta dalla cauzione, per un importo equivalente al 150 per cento delle somme ancora da incassare, ferma restando la possibilità per le parti di pattuire il pagamento di una somma forfettaria da parte del Comune – il quale si riserverà ogni decisione sul punto – in relazione alle somme ancora da incassare, che verrà riconosciuto al concessionario scaduto a saldo e stralcio di quanto allo stesso spettante in relazione alle somme residue da incassare, cui potrà seguire lo svincolo della cauzione.

Art. 11 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione forzata garantendo le seguenti attività:

a. presa in carico, notifica ingiunzione fiscale o di pagamento, o - con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 –degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, immediatamente esecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 792 L. 190/2016 e riscossione:

1. predisporre, stampare ed inviare per la notifica nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle liste di carico, nel formato derivante dall’applicativo utilizzato dai singoli Comuni facenti parte dell’Unione Montana Valle Susa o aderenti alla Centrale Unica di Committenza, le ingiunzioni di pagamento entro un termine massimo di 40 giorni dalla trasmissione delle liste di carico o prima come da risultanza di gara;
2. verificare le anagrafiche dei debitori, con particolare riguardo alle notifiche non andate a buon fine, nonché registrare i relativi aggiornamenti nelle procedure informatiche; la summenzionata attività di aggiornamento verrà valutata come miglioria ed elemento positivo di valutazione per i soggetti che si impegneranno a garantire la compatibilità degli stessi con i sistemi informatici dei Comuni;
3. acquisire in modalità informatizzata gli estremi dell’invio delle ingiunzioni, le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione, che consentirà l’aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni;
4. provvedere alla riscossione forzata delle entrate; in particolare, l’inadempimento da parte del contribuente/debitore determinerà l’attivazione del procedimento di riscossione forzata, che sarà espletata dal concessionario attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale o di pagamento, disciplinata dal R.D. 639/1910, secondo la disciplina vigente, ferma restando la possibilità di agire direttamente sulla base dell’avviso di accertamento, nel momento in cui allo stesso dovesse venire riconosciuta, a livello normativo, natura di titolo esecutivo. L’avvio dell’attività di riscossione forzata potrà essere preceduto da una comunicazione al contribuente/debitore inadempiente e dovrà in ogni caso essere preceduta dal sollecito previsto dalla L. 228/2012, per i crediti di importo inferiore ad € 1.000,00, cui si potranno aggiungere eventuali altre forme di sollecito, sia scritto che telefonico/telematico, finalizzate a garantire la più celere riscossione dei crediti insoluti.
5. la notifica dell’ingiunzione fiscale o di pagamento dovrà essere effettuata nei confronti del contribuente/debitore inadempiente entro massimo dodici mesi dal mancato versamento, ovvero dall’intervenuta definitività dell’atto da porre in riscossione. In ogni caso, le ingiunzioni dovranno essere notificate nei sei mesi precedenti alla scadenza del termine di decadenza fissato dall’art. 1, comma 163 L. 296/2006.
6. con riferimento agli atti emessi dagli enti a decorrere dal 1° gennaio 2020, verificare che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali contengano l’intimazione ad adempiere entro i termini di cui all’art. 1, comma 792 L. 160/2019, nonché l’espressa indicazione che gli stessi costituiscano titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, oltreché l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
7. con riferimento agli atti emessi dagli enti a decorrere dal 1° gennaio 2020, verificare le anagrafiche dei debitori, con particolare riguardo alle notifiche degli avvisi di accertamento relativi ai tributi e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali non andate a buon fine, nonché registrare i relativi aggiornamenti nelle procedure informatiche; analogamente a quanto sopra, la summenzionata attività di aggiornamento verrà valutata come miglioria ed elemento positivo di valutazione per i soggetti che si impegneranno a garantire la compatibilità degli stessi con i sistemi informatici dei Comuni;
8. con riferimento agli atti emessi dagli enti a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisire in modalità informatizzata gli estremi dell’invio degli avvisi di accertamento relativi ai tributi e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della

posizione, che consentirà l'aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni;

9. l'inadempimento da parte del contribuente/debitore determinerà l'attivazione del procedimento di riscossione forzata, che sarà espletata dal concessionario attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale o di pagamento, disciplinata dal R.D. 639/1910, secondo la disciplina vigente, ovvero, con riferimento agli atti emessi dagli enti a decorrere dal 1° gennaio 2020, agendo direttamente sulla base dell'avviso di accertamento, al quale è stata riconosciuta natura di titolo esecutivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 792 L. 160/2019;
10. il mancato rispetto dei termini di cui sopra per causa imputabile al concessionario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte dei singoli Comuni ed eventualmente da parte dell'Unione Montana Valle Susa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/debitore, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di scarico da parte del concessionario.
11. in caso di persistenza dello stato di insolvenza, successivamente alla notifica dell'ingiunzione fiscale o di pagamento ovvero, con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792 L. 190/2016 ed in assenza di opposizione/sospensione, ovvero in caso di loro esecutività, trascorsi i termini di legge, il concessionario darà corso all'esecuzione sui beni dei debitori morosi, dando in ogni caso la precedenza all'adozione delle misure cautelari (fermo amministrativo sui beni mobili registrati ed eventuale iscrizione di ipoteca) e delle misure esecutive nei confronti dei rapporti economici (pignoramento della retribuzione o degli eventuali crediti verso terzi nei termini previsti per legge), lasciando come ultima tipologia di azione il pignoramento mobiliare e immobiliare.
12. Il mancato rispetto delle modalità esecutive/cautelari nella sequenza sopra indicata per causa imputabile al concessionario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/debitore, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di scarico da parte del concessionario. Rimane salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione forzata di determinate partite, previa comunicazione formale al concessionario, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.
13. In tali ipotesi di riscossione diretta, al concessionario non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione forzata, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma.
14. Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti il concessionario dovrà garantire la massima collaborazione ai Comuni e restituire tempestivamente tutta la documentazione relativa all'eventuale attività esecutiva effettuata, in modo tale da garantire la tempestiva azione di riscossione da parte degli Enti.
15. I Comuni potranno altresì procedere alla cessione dei crediti tributari a favore del concessionario, ove lo stesso risulti iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base di quanto previsto dall'art. 76 L. 342/2000, a fronte di un corrispettivo che potrà essere determinato sulla base della media degli incassi rilevati nell'ultimo triennio in relazione alla riscossione coattiva/forzata di ogni singola entrata oggetto di cessione e che non potrà essere in ogni caso inferiore all'aggio offerto dallo stesso concessionario per lo svolgimento dell'attività di riscossione forzata.
16. in ogni caso entro 180 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto o entro 150 giorni per le partite inferiori ad € 1.000,00 il concessionario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive fatto salvo un maggior termine da concordare con i singoli Comuni; in relazione alla

durata delle eventuali attività stragiudiziali. In caso contrario è tenuto a comunicare le ragioni del mancato avvio delle procedure;

b. gestione di sgravi, sospensioni e rimborsi

1. gestire gli eventuali sgravi, sospensioni e rimborsi ed aggiornare la relativa lista di carico;
2. il Concessionario provvede alla raccolta di segnalazioni prodotte dal debitore, le esamina, fornisce risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta gestendo gli eventuali rimborsi;
3. all'Ufficio del Comune che ha emesso la lista di carico fornisce analitica documentazione dei rimborsi da effettuare riconciliata con le somme incassate sul conto corrente postale del Comune;
4. qualora invece non siano attinenti alla fase esecutiva di sua spettanza (sgravi, rateizzazioni, sospensioni) il Concessionario inoltra entro cinque giorni le segnalazioni all'Ufficio del Comune che ha emesso la lista di carico e ricevuta la decisione del Comune ne informa entro cinque giorni l'interessato;
5. su indicazione del Comune che disciplina anche i termini temporali della sospensione, deve sospendere entro cinque giorni la riscossione forzata. La sospensione della riscossione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma web messa a disposizione del Comune;
6. in caso di sgravio, deve cancellare entro cinque giorni le procedure cautelari ed esecutive ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il debitore;
7. deve essere data evidenza ai Comuni di tutte le attività svolte tramite elenchi e flussi informatici;

c. gestione delle rateizzazioni

1. gestire le istanze di rateizzazioni dell'importo dovuto sulla base delle norme regolamentari dei Comuni attraverso l'acquisizione delle istanze presentate dal contribuente/debitore e registrate sul sistema informativo della riscossione;
2. in deroga alle previsioni dettate dall'art. 1, comma 796 L. 160/2019, il Concessionario potrà concedere la rateizzazione delle somme dovute, su richiesta del debitore, soltanto nei termini previsti dalla disciplina regolamentare approvata dal Comune, nelle sole ipotesi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà da documentare in modo puntuale, riconoscendo in ogni caso una rateizzazione non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori ad € 6.000,01.
3. in assenza di specifiche previsioni regolamentari, la rateizzazione dei crediti potrà essere accordata dal Concessionario nei termini dettati dall'art. 1, commi 796 – 801 L. 160/2019, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte del Comune che abbia provveduto ad affidare le somme da riscuotere;
4. istruire la corrispondente pratica per determinare l'accettazione o il diniego della rateazione in base a quanto definito dai singoli Comuni e dai relativi regolamenti, nonché per definire la scadenza delle rate, l'importo delle stesse comprensivo degli interessi degli oneri accessori;
5. comunicare al debitore il risultato dell'istruttoria in base a quanto definito nelle norme regolamentari ed in caso di accettazione trasmettergli il piano di rateazione;
6. ogni comunicazione deve contenere le modalità di pagamento ed il riferimento alla norma regolamentare nel caso in cui si decada dal beneficio;
7. sospendere tutti gli atti cautelativi e/o esecutivi previsti dall'*iter* di riscossione in capo al soggetto a cui è stata accolta la rateizzazione fino a quando rispetta il piano di rateazione;
8. attivare in caso di mancato pagamento e di decadenza del beneficio, in base a quanto definito dalle norme regolamentari dell'ente il procedimento di revoca del piano di rateazione;
9. comunicare al debitore la revoca del piano di rateazione ed il residuo importo a debito;
10. avviare nuovamente la fase dell'ingiunzione fiscale o di pagamento per il credito rimanente;
11. decorso un anno dalla notifica degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, riprendere l'espropriazione forzata previa notifica dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973;

12. comunicare all'ente con cadenza trimestrale un riepilogo distinto per ufficio che ha emesso la lista di carico e per tipologia di entrata che deve contenere l'indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione, i dati identificativi e lo stato della riscossione;
13. rendere disponibile al Comuni su piattaforma web per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, il piano di rateazione che consente il monitoraggio dei pagamenti;

d. procedure concorsuali

1. il Concessionario, quando abbia notizia attraverso la continua consultazione di pubblici archivi o su segnalazione dei Comuni, nonché attraverso il debitore stesso o gli organi della procedura dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione o fallimentare a carico di un debitore, adotta tutte le attività necessarie per la migliore tutela del credito e ne fornisce tempestiva informazione all'ufficio comunale che ha emesso la lista di carico;
2. salva diversa comunicazione dei Comuni, è tenuto al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari nel corso delle procedure, presso gli organi competenti nel rispetto dei relativi termini di legge;
3. la fase di recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio nell'ambito delle procedure concorsuali deve essere tracciata nel sistema informativo;
4. in qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni contributive a rischio anche secondo i parametri concordati con i singoli Comuni, per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione;

e. gestione dei contenziosi

1. il Concessionario sta in giudizio per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla pretendere dai Comuni. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione;
2. il Concessionario deve garantire la nomina di un proprio Mediatore, che sia dotato di opportune conoscenze giuridico-tributarie, al fine di gestire la fase di reclamo-mediazione prevista in materia tributaria dall'art. 17bisD.Lgs. 546/1992, a fronte di impugnazione di atti della riscossione, per valutare la fondatezza delle contestazioni formulate dal contribuente in sede di reclamo e l'opportunità di evitare la prosecuzione del contenzioso aventi al Giudice Tributario;
3. in presenza di ricorsi-reclamo che siano stati proposti nei confronti di atti della riscossione contestando anche gli atti prodromici adottati dal Comune, ovvero notificando il ricorso-reclamo anche nei confronti del Comune, il Concessionario deve altresì garantire, senza ulteriori costi per il Comune, la gestione della procedura di reclamo da parte del proprio Mediatore, con predisposizione di tutti gli atti necessari per instaurare il contraddittorio con il contribuente e, in particolare, delle controdeduzioni da condividere con l'Ufficio Tributi del Comune, per replicare alle contestazioni formulate dal contribuente in sede di reclamo, per la parte relativa alle attività contestate svolte dal Concessionario;
4. il Concessionario deve farsi carico, in caso di ricorsi avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio e fino alla loro definizione, a prescindere dall'eventuale intervenuta scadenza dell'affidamento, degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, partecipazione alla discussione in pubblica udienza, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per Cassazione e quant'altro necessario per permettere la prosecuzione della procedura di riscossione, facendosi rappresentare in giudizio da personale in possesso di specifiche competenze giuridiche-procedurali ovvero da terzi professionisti che siano abilitati alla difesa avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo; in ogni caso, i nominativi dei soggetti individuati per rappresentare in giudizio il Concessionario dovranno essere preventivamente indicati all'Ufficio comunale competente;

5. il Concessionario deve farsi carico delle spese di lite che il Comune dovesse essere condannato a pagare ad esito di qualsiasi contenzioso avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio, a seguito di atti dallo stesso predisposti; al Concessionario verranno liquidate da parte del Comune le eventuali spese di lite che dovessero essere riconosciute a favore dell'Ente ad esito dei giudizi promossi avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio in cui il Concessionario si sia costituito per tutelare la posizione anche del Comune, a seguito di atti predisposti dal soggetto affidatario, nel momento in cui la sentenza dovesse diventare definitiva e a fronte dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente, in ogni caso in un importo che non potrà mai essere superiore alle spese effettivamente sostenute dal Concessionario;
 6. il Concessionario è tenuto a fornire supporto tecnico-amministrativo per consentire l'eventuale costituzione in giudizio da parte dei Comuni nei giudizi in questione;
 7. l'esito del giudizio deve essere comunicato tempestivamente ai Comuni;
- f. discarico per inesigibilità**
1. ai fini del discarico delle quote affidate in riscossione, il Concessionario è tenuto a predisporre e trasmettere ai Comuni, anche in via telematica, la comunicazione di inesigibilità entro il termine di dodici mesi dalla conclusione dell'attività di riscossione forzata posta in essere;
 2. equivalente ma distinta comunicazione di inesigibilità è trasmessa se, alla scadenza del suddetto termine, le quote interessate da procedure cautelari e/o esecutive avviate, da contenzioso pendente, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte ovvero da rateizzazioni in corso o accordi di ristrutturazione non conclusi; in tal caso la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata, con successiva specifica comunicazione d'inesigibilità entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso, ove il credito non sia stato integralmente riscosso;
 3. per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario deve produrre adeguata documentazione comprovante l'inesigibilità del credito e volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte ed a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito, oltre a mettere a disposizione dei Comuni tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure;
 4. verificata l'inesigibilità e comunque entro 18 mesi dalla presentazione della relativa comunicazione, i Comuni con formale provvedimento discaricano le somme inesigibili e riconosce il rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo svolgimento delle procedure e riconosce il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure ex D.M. 21.11.2000 e s.m.i. al netto della percentuale di ribasso offerta riferita alla Tabella A o per l'importo documentato nel caso in cui sia stato concordato con i singoli Comuni il ricorso anziché alla procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/1973, alle procedure giudiziali ordinarie disciplinate dal c.p.c. per il recupero del credito;
 5. ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse, l'Ente farà riferimento in particolare alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 D.Lgs.112/1999 e s.m.i. e comunque alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
 6. resta fermo che il Concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare ai Comuni entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota onnicomprensiva degli interessi legali. Qualora il concessionario non proceda al pagamento nei termini di cui al punto precedente, il Comune è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione del compenso o a sua insindacabile scelta con escussione della cauzione;
 7. le spese anche processuali, in caso di soccombenza del Concessionario, restano a carico dello stesso.

Art. 12 – RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI ED INCASSI

1. L'attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura di riscossione forzata che dovrà essere aggiornata in tempo reale; i Comuni devono essere sempre in grado di visualizzare in qualsiasi momento, mediante collegamento web per ciascuna tipologia di entrata e/o per lista di carico i dati relativi:
 - situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, ingiunzioni, atti relativi a procedure cautelari ed esecutive);
 - situazione procedurale e debitoria per ciascun debitore;
 - elementi della notifica e atti successivi oltre agli incassi, scarichi, rimborsi, le procedure concorsuali, gli inesigibili, con indicazione delle motivazioni.
2. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione ed alle cause di mancato esito positivo della notificazione stessa, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti scaricati ed annullati, dei rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli dichiarati inesigibili, con l'indicazione della causa di inesigibilità e di ogni informazione utile ai Comuni.
3. Il Concessionario cura la gestione dei flussi di riscossione e provvede ad elaborare i dati degli incassi per la rendicontazione on-line; a tal fine deve:
 - acquisire, con cadenza mensile, i flussi di incasso del conto corrente postale dedicato e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati, motivando gli scostamenti; mettere in atto tutte le attività al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione di tutti gli incassi, di consentirne la rendicontazione;
 - rendicontare le somme che sono state incassate sul conto corrente postale dedicato;
 - trasmettere ai Comuni almeno mensilmente, una rendicontazione analitica finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate, distinta per ufficio del singolo Comune che abbia emesso la lista di carico contenente almeno le seguenti voci: somme incassate distinte per lista di carico, tipologia tributo/entrata, sanzioni, interessi, recupero spese; accertamenti contabili per le opportune riconciliazioni; rimborsi effettuati e relative tipologia/causale; numero lista di carico e C.F./partita I.V.A. del debitore con numero provvedimento, modalità e data di versamento; compenso spettante al concessionario; I.V.A. se dovuta; spese postali e di notifica corrisposte dal debitore che spettano al Concessionario; spese relative alla procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario.

Art. 13 – BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO

1. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione trasmessa dai Comuni ed acquisendo ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.
2. Il Concessionario dovrà fornire ai Comuni la licenza d'uso del proprio software per consentire di verificare per ciascuna posizione portata a riscossione tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi nonché la visualizzazione in formato digitale della documentazione della procedura. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del Concessionario, le eventuali spese a carico dei Comuni, l'aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva deve essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.
3. Il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti/riversamenti effettuati e delle posizioni creditorie inesigibili con possibilità di elaborazione ed estrazione dei dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca: tipologia di entrata, anno di competenza entrata, intervallo temporale (data inizio/data fine), tipologia di atti e procedure (numero ingiunzioni fiscali, tipologia di atti e procedure (numero ingiunzioni notificate per elenco riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.).

4. Il concessionario dovrà garantire almeno due giornate di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale dei singoli Comuni presso gli uffici dei Comuni stessi.
5. L'applicativo gestionale permette il corretto aggiornamento della banca dati attraverso funzionalità di sportello e processi automatizzati, dovrà fornire la rendicontazione delle somme incassate ed un sistema di reportistica. Il sistema dovrà includere le funzionalità per il calcolo degli importi dovuti, comprensivi degli interessi legali ed oneri accessori, produrre e gestire i piani rateali ed interfacciarsi con i sistemi informativi dei soggetti terzi per la postalizzazione delle comunicazioni verso il debitore.
6. Per consentire la verifica della situazione economica, patrimoniale e reddituale dei contribuenti/debitori, il sistema dovrà essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi dei pubblici registri e di eventuali altri soggetti terzi.
7. Il sistema gestionale deve consentire l'acquisizione, la digitalizzazione e la conservazione della documentazione inviata al debitore.
8. Il Concessionario entro trenta giorni dalla data di affidamento dovrà aver attivato e reso operativo un servizio di assistenza accessibile tramite Call-Center e dovrà avere posto in essere tutte le azioni necessarie per garantire la gestione dell'esercizio.
9. Il concessionario deve garantire, per tutto il periodo contrattuale, oltre all'integrazione con i principali softwares in uso da parte dei Comuni (a puro titolo esemplificativo gli applicativi più utilizzati dai Comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Susa o aderenti alla Centrale Unica di Committenza sono i seguenti: Sistema Informativo Siscom, Apkappa, Halley Informatica, Sipal, Sicraweb di Maggioli e sue evoluzioni), l'accesso del personale comunale a tutte le funzionalità fornite mediante piattaforma web-based e senza alcuna installazione hardware e software presso i Comuni.
10. Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 791 L. 160/2019, ai fini dello svolgimento dell'attività di riscossione forzata, il Concessionario è autorizzato – previa nomina da parte del Comune a responsabile esterno del trattamento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali – ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori del Comune presenti nell'Anagrafe tributaria, nonché ad avvalersi dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti, mentre restano ferme, per l'affidatario, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

Art. 14 – SERVIZI AGGIUNTIVI E EVENTUALI MIGLIORIE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.
2. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario, potrà comportare la decadenza dell'inosservanza degli obblighi contrattuali.
3. Nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, formeranno oggetto di specifico punteggio i seguenti servizi previsti direttamente da parte dell'Unione dei Comuni nell'ambito del Capitolato, ferma restando la possibilità di introdurre, nella propria offerta tecnica, ulteriori servizi o migliorie diverse da parte di ogni singolo partecipante alla gara, che formeranno a loro volta oggetto di una specifica valutazione:
 - garantire l'integrazione dell'orario di front office rispetto a quello previsto dal presente capitolato;
 - garantire l'integrazione del proprio programma gestionale con i softwares in uso da parte dei Comuni, al fine di rendere possibile l'estrazione automatica dei dati relativi agli atti da riscuotere predisposti dai Comuni;
 - garantire la predisposizione di un servizio di acquisizione e aggiornamento degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei contribuenti risultanti da INI – PEC, sia per i soggetti obbligati alla registrazione di tali indirizzi, che per i contribuenti non tenuti alla registrazione;
 - garantire la predisposizione di un servizio di notifica degli atti impositivi e di riscossione che privilegi l'utilizzo massivo della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti, per massimizzare l'esito positivo delle notifiche e ridurre tempi e costi della procedura di notifica;

- garantire l'attivazione di uno sportello dedicato ai contribuenti con presenza fisica di almeno un operatore qualificato nei singoli comuni secondo quanto previsto dall'art. 10;
- riconoscere una quota dei compensi di riscossione a favore del Comune rispetto agli importi previsti per legge e posti a base di gara, in caso di pagamento spontaneo da parte del contribuente, a seguito della notifica dell'ingiunzione fiscale o del sollecito e/o avviso di mora per atti immediatamente esecutivi emessi dal Comune a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- essere iscritto nell'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in una fascia più elevata rispetto a quella richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Art. 15 – PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. Dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.
2. Per l'espletamento del servizio il Concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza oneri di qualsiasi tipo a carico dei Comuni.
3. I Comuni rimarranno estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti dai rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.
4. Il Concessionario deve provvedere a proprie cura e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere i Comuni.
5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste dei Comuni con la maggiore sollecitudine possibile, data anche la peculiarità dell'attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per i Comuni interessati.
6. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare, e, se necessario o richiesto, per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste dei Comuni entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dei Comuni.
7. Per tutta la durata del contratto il Concessionario deve avere alle proprie dipendenze almeno un ufficiale della riscossione impegnato nell'esecuzione del presente contratto.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 793 L. 160/2019, ferme restando le eventuali abilitazioni già conseguite, in base alle vigenti disposizioni di legge, dai dipendenti del soggetto affidatario dell'attività di riscossione forzata, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale del Comune può nominare – tra i dipendenti del soggetto affidatario dell'attività di riscossione forzata che siano in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione – uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
9. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione forzata è tenuto a garantire il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni, subordinandolo all'aggiornamento professionale biennale da

effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

10. Tutto il personale addetto al servizio deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione adottato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e s.m.i.

Art. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui i Comuni potranno rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dai Comuni per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
2. Parimenti i Comuni controlleranno le attività del Concessionario attraverso il proprio Responsabile dell'Esecuzione con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali. Il Responsabile sulla base delle risultanze dell'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico, darà al Concessionario direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultimo ad organizzare l'intero servizio secondo i programmi imprenditoriali ed i propri criteri gestionali.
3. I servizi di cui al presente capitolato saranno quindi eseguiti sotto la vigilanza dei Comuni che si riservano di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.
4. Il Concessionario dovrà porre a disposizione dei Comuni tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che i Comuni riterranno di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie ed i dati richiesti.
5. Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dai singoli Comuni e all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
6. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata, secondo le modalità ed i tempi indicati dai Comuni, almeno con cadenza trimestrale che ne consenta il monitoraggio.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva i Comuni da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato, di importo pari ad euro 500.000,00.
3. La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione.
4. Resta ferma la responsabilità del Concessionario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

Art. 18 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 174 D.Lgs. 50/2016, considerata la particolare natura dell'attività è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio nonché la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e parziale, a pena di decadenza dalla concessione e con conseguente obbligo di risarcimento danni.

2. La successione del contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di ramo di azienda è efficace nei confronti dei Comuni solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 19 – DECADENZA

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del DM 289/2000 e precisamente:
 - a. per la cancellazione dall'albo;
 - b. per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c. per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
 - d. per non aver prestato od adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e. per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. In caso di decadenza i Comuni incamereranno l'intero importo della cauzione.
3. In caso di decadenza, rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, l'Ente potrà affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. I Comuni potranno risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a. interruzione del servizio senza giusta causa;
 - b. rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta;
 - c. messa in liquidazione e/o altre procedure concorsuali o altri casi di cessazione dell'attività;
 - d. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi.
2. Nel caso di risoluzione il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal soggetto affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi, maggiorati del 50 per cento e i danni eventualmente derivati all'Unione dei Comuni e al Comune interessato.

Art. 21 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 175, commi 4 e 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i Comuni si riservano la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.
2. Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convezione Consip aventi parametri prezzo-qualità più convenienti per i Comuni rispetto a quelle del contratto di cui alla presente procedura, i Comuni si riservano la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel presente articolo.
4. Tra il Concessionario ed i Comuni potrà essere sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.
5. Tutte le previsioni del presente capitolato e del successivo contratto che verrà sottoscritto con il soggetto affidatario del servizio dovranno intendersi modificabili d'imperio per adeguarsi al contenuto dei decreti che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovrà adottare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 806 L.

160/2019, per individuare le linee guida relative ai controlli che gli Enti Locali dovranno porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, in relazione:

- alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;
- alla definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli Enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Art. 22 – PENALI

1. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica il tasso debitore pari a Euribor 365 a tre mesi, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti.
2. In caso di mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento o delle cartelle di pagamento entro i termini di legge, per cause imputabili al concessionario, allo stesso sarà addebitata una penale pari al doppio dell'importo delle ingiunzioni o cartelle non notificate, fatta salva la possibilità per l'Ente appaltante di risolvere il contratto, in caso di violazione di particolare importanza sotto il profilo economico.
3. In caso di mancata attivazione delle procedure cautelari/esecutive sulla base degli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali - ai quali è stata riconosciuta natura di titolo esecutivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 792 L. 160/2019- entro i termini di legge, per cause imputabili al concessionario, allo stesso sarà addebitata una penale pari al doppio dell'importo degli atti di cui sopra, fatta salva la possibilità per l'Ente appaltante di risolvere il contratto, in caso di violazione di particolare importanza sotto il profilo economico.
4. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario potranno essere inflitte, a discrezione del Funzionario Responsabile dell'entrata del Comune, penali progressive in relazione alla gravità e alla reiterazione della violazione, da determinarsi con provvedimento del medesimo Responsabile, che vanno da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e che verranno riversate a favore del Comune.
5. L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto, anche via PEC.
6. Trascorso il termine di dieci giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile dell'entrata del Comune verrà applicata la penale; ove il Concessionario non provveda, l'Unione si rivarrà sulla somma depositata a garanzia.
7. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Unione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal soggetto affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi, maggiorati del 50 per cento, e i danni eventualmente derivati all'Unione dei Comuni e al Comune interessato.

Art. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore si obbliga a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento del valore complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento le garanzie sono aumentate di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso complessivo sia

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l'operatore dovrà allegare in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo ove tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
4. In caso di garanzia sottoforma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà rientrare tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 - a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta del singolo Comune, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
 - b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile;
 - c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile al singolo Comune garantita;
 - d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
6. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il singolo Comune avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.
7. Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa la ditta concessionaria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal singolo Comune.
8. La mancata costituzione della garanzia così come disposto dall'art. 103, comma 3 D.Lgs. 50/2016e s.m.i. determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del singolo comune della cauzione provvisoria.

Art. 24 – TRACCIABILITÀ

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 L. 136/2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 25 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente il T.A.R. Piemonte; per le controversie relative al conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino.
È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni o accordare rateizzazioni sulle somme ancora da incassare successivamente alla scadenza o alla risoluzione dell'affidamento, salvo diversa richiesta formulata dal Comune interessato.
2. Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di affidamento e liquidate al Concessionario nell'ambito di rateizzazioni concesse ai contribuenti, sono integralmente di spettanza del Comune cui si riferiscono, ferma restando la possibilità che le parti concordino una definizione transattiva a chiusura del contratto, al fine di consentire altresì lo svincolo della cauzione.

3. Il compenso sulle rateizzazioni non incassate, sulle ingiunzioni emesse e sulle procedure esecutive/cautelari in corso viene riconosciuto al Concessionario, a condizione che venga garantita l'operatività della garanzia offerta dalla cauzione, anche dopo la scadenza del contratto, ferma restando la possibilità per le parti di pattuire il pagamento di una somma forfettaria per svincolare la cauzione.
4. Il Concessionario deve, in ogni caso, consegnare al Comune o al soggetto affidatario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

Art. 27 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento del Concessionario, l'Unione dei Comuni provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In tal caso, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti.
2. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Unione dei Comuni avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 28– SPESE CONTRATTUALI E FORMA CONTRATTO

1. Tutte le spese relative e conseguenti al contratto saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa dei riguardi dei Comuni.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicazione del bando, così come indicato all'art. 216, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stimate in € 1.000,00.
3. Il contratto sarà sottoscritto nella forma della scrittura pubblica amministrativa in modalità elettronica così come indicato all'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 29– NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti in materia di entrate approvati dai Comuni.
2. Il Concessionario si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali.

Art. 30– TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati personali utilizzati in esecuzione del servizio affidato, dovranno essere trattati dall'Unione e dai Comuni interessati, in qualità di titolari del trattamento, oltre che dal Concessionario, in osservanza delle disposizioni del Codice sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018.
2. Responsabile del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni, cui è stata affidata l'attività di verifica tributaria e di predisposizione degli avvisi di accertamento.
3. Agli effetti della suddetta normativa, il soggetto affidatario assume la funzione di responsabile del trattamento, mentre la titolarità dei dati rimane in capo ai singoli Comuni.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
5. Il Concessionario dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs. 196/2003, ed in particolare

dall'Allegato B) a detto Decreto. A tal fine il soggetto affidatario dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.Lgs. 196/2003).